

# Il *beneficium* tra trappole fatali e particolarismi regionali

Una proposta metodologica per una nuova periodizzazione di uno strumento di relazione nel regno italico (secc. VIII–X)

*Manuel Fauliri*

## Periodizzare: una trappola fatale?

Negli ultimi decenni, all'interno di vivaci dibattiti storiografici, si è discusso a lungo in merito ai processi di transizione tra periodi diversi della storia medievale e sulle relative trasformazioni riscontrabili a seconda delle aree geografiche indagate. Negli anni Novanta del secolo scorso ad esempio, a seguito del progetto di ricerca internazionale intitolato *The Transformation of the Roman World*, è stata messa in atto una profonda opera di revisione e di messa in discussione nei confronti di tradizioni storiografiche da tempo consolidate. Nuove proposte interpretative, infatti, hanno permesso di evidenziare gli elementi di fluidità e di continuità tra antichità ed età medievale in contrasto con la lettura tradizionale che vedeva piuttosto una netta cesura coincidente con la caduta dell'Impero romano d'Occidente.<sup>1</sup> Negli stessi anni, d'altro canto, anche un tema come il feudalesimo è stato oggetto di intense discussioni che hanno visto emergere posizioni molto diverse arrivando in alcuni casi a proporre il superamento di tale concetto.<sup>2</sup>

In tale cornice storiografica si inserisce anche il tema del *beneficium*, che tuttavia negli ultimi decenni è stato in parte accantonato dalla ricerca specie per quanto riguarda l'epoca altomedievale. Si tratta di uno strumento impiegato nella creazione di relazioni che tradizionalmente è stato letto come cardine del rapporto vassallatico-beneficiario, impiegato dunque prevalentemente in un contesto militare, e che sarebbe stato introdotto in Italia dai Franchi dopo la conquista del regno longobardo nell'estate del 774.<sup>3</sup> Anche per lo studio del *beneficium* si pone quindi un problema di periodizzazione, che d'altra parte si presenta in ogni indagine storica. In effetti, come ha ricordato Walter Pohl, "scrivere la storia richiede una riduzione della complessità del passato, che sarebbe altrimenti impossibile da raccontare"<sup>4</sup>, ma lo studioso austriaco ha

1 Il primo volume della collana *The Transformation of the Roman World* fu pubblicato nel 1997: cfr. Walter POHL (a cura di), *Kingdoms of the Empire. The Integration of Barbarians in Late Antiquity* (*The Transformation of the Roman World* 1), Leiden 1997.

2 Per la proposta radicale di abolizione del concetto di feudalesimo cfr. Susan REYNOLDS, *Fiefs and Vassals. The Medieval Evidence Reinterpreted*, Oxford 1994.

3 Per una riflessione sul significato del passaggio dal dominio longobardo a quello franco cfr. Stefano GASPARRI (a cura di), 774: ipotesi su una transizione. Atti del Seminario di Poggibonsi, 16–18 febbraio 2006, Turnhout 2008.

4 Walter POHL, Il V secolo e la trasformazione del mondo romano. In: Paolo DELOGU/Stefano GASPARRI (a cura di), *Le trasformazioni del V secolo. L'Italia, i barbari e l'Occidente romano*, Turnhout 2010, pp. 741–760, qui p. 741.

osservato al tempo stesso che una riduzione eccessiva del passato rischierebbe di essere fuorviante ostacolando di fatto la ricostruzione della complessità storica. Ecco dunque che la periodizzazione è stata percepita da Julia Smith come una “trappola fatale per gli storici”<sup>5</sup>, sebbene tale operazione sia di fatto “indispensabile, quasi un respiro naturale del ragionamento storico”<sup>6</sup>, come ebbe modo di osservare Andrea Giardina in un saggio teso a riflettere sulla diffusione del concetto di tardoantico. Charles S. Maier ha notato, in particolare, come la periodizzazione sia volta a rispondere a una domanda implicita nel suo agire, vale a dire “cosa è importante?”, ma importante in un senso particolare “come nesso decisivo di una catena sequenziale o narrativa di ‘prima e dopo’”<sup>7</sup>, arrivando alla conclusione che la periodizzazione “è un concetto che non ha a che fare con gli avvenimenti, che possono essere separati in qualsiasi punto della loro successione cronologica, bensì con il loro significato.”<sup>8</sup> Appare dunque evidente nelle indagini storiche la necessità di ancorarsi a dei punti fermi, costituiti dalle date e dalle localizzazioni specifiche di determinati eventi, che vanno tuttavia collocati in una più ampia cornice storica sebbene comunque, come sottolineato da Glen Bowersock, “stabilire dove situarli è un atto di interpretazione”.<sup>9</sup> Al problema della periodizzazione si aggiunge quindi anche la questione della differenziazione a livello regionale, altro elemento di cui tenere conto nelle indagini storiche. Nell’analisi dei fenomeni storici entrambe le questioni sono in effetti imprescindibili e con esse lo storico si trova necessariamente a confrontarsi, per non rischiare di appiattire l’indagine su preconcetti temporali o su narrazioni basate su una dimensione nazionale che non tengano conto delle varietà locali. Anche nello studio di una forma di concessione come il *beneficium* si avverte, infatti, la necessità di esplorare un panorama geografico ampio che consenta comparazioni tra gli usi di tale strumento in vari contesti locali e di individuare riferimenti cronologici che, come si avrà modo di vedere, non siano obbligatoriamente vincolati alle partizioni temporali tradizionali.

In questo articolo intendo dunque analizzare il tema del *beneficium* nel regno italico di tradizione longobarda tenendo conto delle nuove prospettive storiografiche, non numerose ma significative, che negli ultimi anni sono emerse soprattutto in ambito tedesco e anglosassone. Si tratta di ricerche preliminari che andrebbero ulteriormente sviluppate ma che ho cercato di avviare non tanto per rispondere in maniera netta all’annosa questione relativa alla

5 Julia M.H. SMITH, *L’Europa dopo Roma. Una nuova storia culturale (500–1000)*, Bologna 2008, p. 12. [orig.: *Europe after Rome: a New Cultural History, 500–1000*, Oxford 2005].

6 Andrea GIARDINA, *Esplosione di tardoantico*. In: *Studi Storici* 40 (1999), 1, pp. 157–180, qui p. 164.

7 Charles S. MAIER, *I paradossi del “prima” e del “poi”*. Periodizzazioni e rotture nella storia. In: *Contemporanea* 2 (1999), 4, pp. 715–722, qui p. 719.

8 *Ibidem*, pp. 721–722.

9 Glen W. BOWERSOCK/Elio Lo CASCIO, *Riflessioni sulla periodizzazione dopo “Esplosione di tardoantico” di Andrea Giardina*. In: *Studi Storici* 45 (2004), 1, pp. 7–13, qui p. 7.

continuità o discontinuità che la conquista carolingia comportò per il regno italico, ma per provare a comprendere in che modo lo strumento del *beneficium*, nei primi decenni di occupazione franca e poi nella fase successiva, abbia permesso la formazione di nuove reti di rapporti e in che misura si sia rivelato uno strumento utile per creare una nuova coesione sociale. L'articolo è dunque suddiviso in due parti: la prima dedicata alle questioni storiografiche relative al tema, con particolare attenzione ai più recenti approcci che potrebbero offrire nuovi strumenti per indagare il *beneficium* anche nel contesto italico; nella seconda invece cercherò di affrontare, alla luce delle questioni discusse nella prima parte, alcuni casi particolarmente significativi per osservare gli usi e le principali caratteristiche dello strumento beneficiario.

### *Beneficium, precaria e paradossi antropologici*

Il tema del *beneficium* è stato a lungo concepito all'interno del discorso sul feudalesimo, al centro negli ultimi decenni di importanti rivisitazioni sfociate nell'acceso dibattito suscitato dalla pubblicazione, nel 1994, di *Fiefs and Vassals* di Susan Reynolds.<sup>10</sup> Tale opera in un certo senso costituisce una sorta di spartiacque, conducendo a una periodizzazione relativa allo stesso dibattito storiografico con un *prima* e un *dopo* Reynolds.<sup>11</sup> Il principale obiettivo polemico della storica inglese era il feudalesimo nella sua accezione storico-giuridica così come era stato elaborato in particolare dallo storico belga François Louis Ganshof e ritenuto dalla studiosa il più pericoloso poiché si presentava apparentemente come il più oggettivo. Il feudalesimo ganshofiano, infatti, avrebbe fornito una sorta di lente protettiva, degli occhiali da sole attraverso i quali si sarebbero potute osservare le stranezze e le varietà delle creature medievali.<sup>12</sup> Tali occhiali avrebbero consentito agli storici di vedere uniformata una realtà che tuttavia uniforme non era, e dunque per tale motivo la studiosa propose di abbandonare i modelli generali come il concetto di feudalesimo estraneo a suo dire alla realtà indagata ed elaborato solo successivamente. In tale prospettiva gli stessi termini *vassallo* e *vassallaggio* avrebbero agito come dei buchi neri concettuali capaci di risucchiare ogni interpretazione storica che si fosse imbattuta in loro.<sup>13</sup> L'impeto demolitorio di Susan Reynolds non ha tuttavia prodotto un modello alternativo che riuscisse a emergere dalle macerie del precedente edificio costruito a suo tempo da Ganshof, ma ha avuto il merito

10 Cfr. REYNOLDS, *Fiefs and Vassals*; per alcune reazioni alla pubblicazione del libro di Reynolds cfr. Giovanni TABACCO, Recensione a: Susan Reynolds, *Fiefs and Vassals. The Medieval Evidence Reinterpreted*, Oxford 1994. In: *Rivista storica italiana* 108 (1996), 1, pp. 363–365; Chris WICKHAM, *Le forme del feudalesimo*. In: *Il Feudalesimo nell'Alto Medioevo* (Atti delle settimane di studio del Centro italiano di Studi sull'Alto Medioevo XLVII), Spoleto 2000, pp. 15–46; Natalie FRYEDE/Pierre MONNET/Otto Gerhard OEXLE (a cura di), *Die Gegenwart des Feudalismus/Présence du féodalisme et présent de la féodalité/The Presence of Feudalism*, Göttingen 2002.

11 Per un'efficace ricostruzione del dibattito cfr. Giuseppe ALBERTONI, *Vassalli, feudi, feudalesimo*, Roma 2015.

12 Cfr. REYNOLDS, *Fiefs and Vassals*, p. 11.

13 Cfr. *ibidem*, p. 34.

di infrangere o quanto meno incrinare molti schemi mentali consolidati. *Fiefs and Vassals*, come già accennato, ha portato infatti a un intenso dibattito tra gli studiosi, riaccendendo il loro interesse nei confronti dei *Libri feudorum* e verso la comparsa nel secolo XII di un diritto feudale in forma scritta, e ha proposto al tempo stesso prospettive di studio nuove sulle forme di proprietà e di possesso nell'alto medioevo.

Se il dibattito successivo alla pubblicazione dell'opera si è concentrato prevalentemente sul ruolo giocato dai *Libri feudorum* nell'elaborazione del feudalesimo, meno risalto hanno avuto tuttavia le pur importanti riflessioni della studiosa in merito al *beneficium* e le critiche da lei rivolte alla tradizionale lettura di tale particolare concessione come forma di compensazione militare. La concessione beneficiaria, infatti, vista per lungo tempo come asse portante del rapporto vassallatico-beneficiario, a seguito della radicale critica mossa da Reynolds al concetto stesso di feudalesimo e alla proposta di una diversa scansione temporale del fenomeno ha subito una sorta di messa al bando nelle indagini storiche sull'alto medioevo, specie per quanto riguarda la storiografia italiana. In Italia, dove immediato era stato l'interesse per il modello di feudalesimo proposto dallo storico belga senza per questo comportare una sua accettazione automatica, diversi studiosi si erano d'altra parte occupati anche del *beneficium* offrendo importanti contributi, pur rimanendo sostanzialmente legati a un'interpretazione dello strumento beneficiario in chiave storico-giuridica.<sup>14</sup> Di grande rilievo sono in particolare le considerazioni avanzate da Piero Brancoli Busdraghi che, sebbene adottasse nella sua indagine una prospettiva retroattiva prendendo le mosse dal cosiddetto *Edictum de beneficiis* emanato da Corrado II nel 1037, pose in evidenza il prevalente carattere orale della concessione beneficiaria e la sua applicazione in ambiti molto diversi e non limitati unicamente a quello militare.<sup>15</sup> Quest'ultima osservazione, tuttavia, non sembra essere stata recepita dalla storiografia che ha continuato a leggere nel beneficio sostanzialmente uno stipendio per le prestazioni militari.<sup>16</sup>

Negli ultimi decenni, d'altra parte, gli studiosi italiani si sono concentrati prevalentemente sulle dinamiche successive al Mille, con particolare riferimento alla signoria rurale, trascurando dunque ampiamente l'alto medioevo.<sup>17</sup> Nel corso dei secoli altomedievali, tuttavia, l'uso del *beneficium* è relativamente

14 Si vedano ad esempio gli importanti lavori di Cinzio Violante e di Giovanni Tabacco: cfr. Cinzio VIOLANTE, *La società milanese nell'età precomunale*, Bari 1953; Giovanni TABACCO, *Fief et seigneurie dans l'Italie communale. L'évolution d'un thème historiographique*. In: *Le Moyen Âge LXXV* (1969), pp. 5–37 e pp. 203–218; IDEM, *L'allodialità del potere nel Medioevo*. In: *Studi medievali* 11 (1970), II, Ser. 3, pp. 565–615; IDEM, *Il feudalesimo*. In: Luigi FIRPO (a cura di), *Storia delle idee politiche, economiche e sociali*, vol. 2, Torino 1983, pp. 55–115.

15 Cfr. Piero BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale*, Spoleto 21999, pp. 16–18.

16 Cfr. Giuseppe SERGI, *I confini del potere: Marche e signorie fra due regni medievali*, Torino 1995, pp. 272–295; Andrea CASTAGNETTI, *Minoranze etniche dominanti e rapporti vassallatico-beneficiari*, Verona 1990.

17 Per tali aspetti cfr. WICKHAM, *Le forme del feudalesimo*, pp. 18–22.

ben attestato anche nel regno italico e si configura come uno strumento che solitamente si muove nella sfera dell'oralità e che solo raramente viene consacrato dalla parola scritta; ciò rende dunque particolarmente preziose le fonti che ne parlano sia che rievochino precedenti concessioni in beneficio sia che facciano riferimento a concessioni accompagnate dalla redazione della fonte stessa. Il *beneficium* nella sua accezione giuridica compare, del resto, già nella tarda antichità all'interno del *Codex Theodosianus*, la raccolta di leggi imperiali a partire dal regno di Costantino I voluta dall'imperatore Teodosio II. Il termine, tuttavia, non presentava un significato univoco, venendo impiegato per indicare gli atti dell'autorità pubblica, specie di quella imperiale, che costituivano un vantaggio per un singolo individuo o per un gruppo. Così *beneficia* potevano essere le concessioni di terre che l'imperatore faceva ai militari che avevano il compito di sorvegliare le frontiere, i *limitanei*, ma *beneficium* poteva indicare anche il condono delle pene, la concessione di qualche privilegio o l'applicazione mitigata di una legge. Al *beneficium* si faceva ricorso anche per il salario e la remunerazione attraverso un pagamento *pro beneficio*, ma poteva riferirsi anche al prestito di denaro o allo scambio di beni fondiari. In età giustiniana il termine venne poi ad assumere un valore semantico equivalente a quello di *ius*, indicando prevalentemente i vantaggi di cui godeva chi si trovava in una situazione giuridica particolare.<sup>18</sup> Vi era dunque un substrato giuridico significativo sul quale si sarebbero poi innestate le concessioni beneficarie altomedievali che avrebbero avuto nel regno italico ampia diffusione soprattutto dopo la conquista franca del 774, pur emergendo sporadicamente, come si vedrà, anche in età longobarda. Nella sua riflessione sulle concessioni beneficarie altomedievali Reynolds ha inoltre avuto il merito di evidenziare in particolare il ruolo svolto dalle *precariae* ecclesiastiche, assegnazioni a breve termine ampiamente impiegate a partire dal secolo VI, specialmente dai grandi enti ecclesiastici quali monasteri e sedi episcopali, per gestire indirettamente le immense proprietà fondiarie ottenute nel corso del tempo attraverso le donazioni *pro anima* effettuate dai laici. Il vincolo che si creava con le preghiere impediva a tali enti di procedere con la vendita o l'alienazione delle proprietà, che tuttavia potevano essere scambiate con beni analoghi o potevano essere assegnate per brevi periodi tramite concessioni come la *precaria*. Diretta conseguenza di ciò, secondo Reynolds, sarebbe il fatto che i *beneficia* altomedievali, e in seguito i feudi, non avrebbero avuto un'origine militare, come spesso si è invece ritenuto, ma ecclesiastica e pertanto non avrebbero avuto alcun nesso esclusivo con i vassalli.

L'accesso dibattito suscitato dalla pubblicazione di *Fiefs and Vassals* ha dunque favorito l'emergere di alcune proposte per una rilettura del *beneficium* che non fosse più soggetta unicamente all'ottica vassallatico-beneficaria. Sulla scia

18 Per una panoramica sui vari usi del termine cfr. Gennaro FERRARI, *Beneficia*. In: Antonio AZARA/Ernesto EULA (a cura di), *Novissimo Digesto Italiano II*, Torino 1957, pp. 312-314.

di Reynolds, infatti, si è espressa negli ultimi anni in particolare la storica tedesca Brigitte Kasten la quale ha approfondito l'ipotesi secondo cui all'origine del *beneficium* vi sarebbe stata la concessione di *precaria*, a cui facevano ricorso i signori fondiari altomedievali nell'assegnazione di grandi proprietà terriere a un usufruttuario o a un possessore.<sup>19</sup> Della *precaria* parlava ad esempio Isidoro di Siviglia nel quinto volume della sua opera, dedicato alle leggi e alla storia, dove classificava il *precarium* nel diritto delle obbligazioni e lo identificava con l'autorizzazione che il creditore concedeva al debitore che rivolgeva la richiesta, sotto forma di preghiera (*preces*), di rimanere sulla terra concessa e usufruire delle rendite.<sup>20</sup> Si trattava di una forma contrattuale duttile, sviluppata nella tarda antichità, che aveva un carattere vitalizio e che consentiva la creazione di legami sociali ed economici in contesti tra loro molto diversi. Uno degli ambiti prediletti per l'uso di tale contratto era quello ecclesiastico che secondo Kasten giocò un ruolo fondamentale nella riflessione sulla *precaria*, favorendo la connessione con il concetto di *beneficium*. Nella Gallia del secolo V, infatti, Salviano di Marsiglia usò il termine *precarium* in senso religioso descrivendo gli esseri umani come *precarii possessores* dei doni che Dio concede loro.<sup>21</sup> Gli uomini, dunque, figurano come degli usufruttuari a termine dei beni che la divinità elargisce, ma il vero proprietario rimane Dio. Ecco che la concessione si configura come un'opera di bene, un *beneficium* a favore dell'umanità peccatrice. Il concetto, tuttavia, non venne usato solo nell'ambito della teologia morale per essere impiegato anche nell'organizzazione delle stesse istituzioni ecclesiastiche, soprattutto per ovviare alle problematiche connesse alla proprietà. Fu probabilmente Prospero Tirone d'Aquitania a sostenere per primo, sempre nel secolo V, la necessità di donare i propri beni alla Chiesa e a documentare la donazione con un atto ufficiale per quei chierici che avessero voluto vivere attingendo risorse dal patrimonio ecclesiastico.<sup>22</sup> Solo a quel punto i donatori avrebbero potuto ricevere, sotto forma di usufrutto vitalizio, i loro beni che sarebbero stati concessi dunque in *beneficium*. Posizioni simili vennero assunte, verso la metà del secolo VIII, anche da Crodegango di Metz. Nella sua *Regula Canonicorum*, redatta per i canonici della sua cattedrale, il vescovo sosteneva infatti la necessità di assegnare in usufrutto ai chierici non benestanti

19 Cfr. Brigitte KASTEN, *Beneficium zwischen Landleihe und Lehen – eine alte Frage, neu gestellt*. In: Dieter R. BAUER et al. (a cura di), *Mönchtum – Kirche – Herrschaft, 750–1000*. Josef Semmler zum 65. Geburtstag, Sigmaringen 1998, pp. 243–260; Brigitte KASTEN, *Feudalesimo: dato di fatto o costruzione?* In: *Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento/Jahrbuch des italienisch-deutschen historischen Instituts in Trient* 38 (2012), 1, pp. 39–83.

20 Cfr. Wallace M. LINDSAY (a cura di), *Isidori Hispalensis episcopi Etymologiarum sive originum libri XX*, Oxford 1911, liber V, XXV, 17: "Precarium est dum prece creditor rogatus permittit debitorem in possessione fundi sibi obligati demorari, et ex eo fructus capere. Et dictum precarium quia prece aditur, quasi precadium, R pro D littera commutate".

21 Cfr. SALVIANUS MARSILLENIS, *Ad ecclesiam* 1, 26. In: George LAGARRUGUE (a cura di), *Salvien de Marseille, Oeuvres, vol. 1: les lettres, les livres de Timothée à l'église*, Paris 1971, p. 156: "Et nos itaque usum tantum earum rerum accepimus, quas tenemus; commoditatis enim a Deo facultatibus utimur et quasi precarii, possessores sumus".

22 Cfr. KASTEN, *Feudalesimo*, p. 52.

uno *stipendium*, indicato come *beneficium*, che sarebbe stato ricavato dal patrimonio ecclesiastico e da lui ritenuto strettamente connesso alla *precaria*. Così il chierico che fosse entrato a far parte della comunità della cattedrale avrebbe dovuto donare la sua proprietà alla sede episcopale per riceverla poi dal vescovo in usufrutto vitalizio sotto forma di *precaria*.<sup>23</sup> Una concessione che avrebbe impedito al chierico di alienare i beni concessi evitando così di compromettere il patrimonio vescovile. Nel corso del secolo VIII si sarebbe quindi avviato un processo di sovrapposizione tra *precaria* e *beneficium* parallelamente a una sempre più precisa definizione delle forme di possesso lecite per gli ecclesiastici. Con i Carolingi si sarebbe poi verificata un'espansione della *precaria* anche tra i laici e tale forma di concessione si sarebbe trovata a convivere, divenendone in alcuni casi modello, con altre assegnazioni temporanee che i sovrani carolingi e i grandi del regno compivano a vantaggio dei loro seguiti di *fideles*, tra cui troviamo anche i vassalli ma non in maniera esclusiva.

Negli ultimi anni, tuttavia, il beneficio è stato indagato anche alla luce dei risultati offerti dalle ricerche antropologiche sullo scambio di doni. Paul Fouracre in particolare, riflettendo sugli usi del termine *beneficium*, ha osservato che fin dall'età tardo antica all'interno di una vasta gamma di significati vi era quello di una forma particolare di concessione che risulta legata a quanto studiato dagli antropologi a partire dalla pubblicazione del *Saggio sul dono* di Marcel Mauss.<sup>24</sup> La concessione beneficiaria, infatti, sembra rappresentare bene la dinamica dell'obbligatorietà del contro-dono in un sistema di *gift exchange*, adattandosi nello specifico a una forma di dono paradossale indagata dall'antropologa statunitense Annette Weiner.<sup>25</sup> Nel suo lavoro dedicato ai possessi inalienabili la studiosa ha ben mostrato come, nel contesto di scambio di doni interno alle comunità del Pacifico da lei indagate, vi siano alcuni beni che devono necessariamente fare ritorno a colui che li ha ceduti generando una dinamica paradossale, di carattere universale, riassunta nella formula *keeping-while-giving*. Tali beni presentano, infatti, una natura ambigua in quanto si pongono al tempo stesso come simboli di stabilità e cambiamento, di uguaglianza e gerarchia, e si caratterizzano per l'impossibilità di essere ceduti. Dal momento che, tuttavia, la loro durata nel tempo supera quella dei loro proprietari, essi devono essere necessariamente trasferiti all'interno del

23 Cfr. Wilhelm SCHMITZ (a cura di), *S. Chrodegangi Metensis episcopi (742–766) regula canonicorum*, Hannover 1889, p. 20: “Et si aliquis ex ipso clero de ecclesia tale beneficium accepto ab episcopo habet, ut exinde possit procurare necessaria sua, id est cappa et calciamenta”; *ibidem*, p. 21: “ita tamen ut ipsi clerici, dum advent, si ita placuerit, res suas usufructuario ordine per beneficium ecclesie habeant, ut omnia sit communia et post obitum eorum ad ecclesias vel ad canonicum ordinem, cui ante date fuerant, revertantur”.

24 Cfr. Marcel MAUSS, *Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques*. In: *L'Année sociologique (1923–1924)*, 1, pp. 30–186; Paul J. FOURACRE, *The Use of the Term beneficium in Frankish Sources. A Society Based on Favours?*. In: Wendy DAVIES/Paul J. FOURACRE (a cura di), *The Languages of Gifts in the Early Middle Ages*, Cambridge 2010, pp. 62–88.

25 Cfr. Annette B. WEINER, *Inalienable Possessions. The Paradox of Keeping-While-Giving*, Berkeley/Los Angeles 1992.

gruppo in modo tale da garantirne la preservazione. Alla base del paradosso vi sarebbe quindi la necessità di assicurare la permanenza in un mondo che è sempre percepito come sottoposto a perdita e decadenza, pertanto la messa in circolo di beni sui quali il detentore originario continua a mantenere il controllo produce l'illusione del mantenimento dello *status quo*.<sup>26</sup> Fouracre, nel suo studio sull'uso del *beneficium* in area franca, ha posto dunque in evidenza come, nell'assegnazione e nella ricezione dei benefici, i beni ceduti non vengano alienati in via di principio e come tale *favore* non intacchi la virtù del concedente. La concessione, infatti, pone in risalto il prestigio e la proprietà di quest'ultimo che ne rimane il vero detentore e il capitale non subisce alcuna diminuzione dal momento che la concessione stessa si presenta come un atto virtuoso elevandolo culturalmente.<sup>27</sup>

Alla luce di tali nuovi approcci procederò dunque nella seconda parte di questo lavoro con l'analisi di alcuni documenti, in parte attinti da *corpora* documentari di importanti monasteri, che consentono l'osservazione dei vari usi del *beneficium* nel regno italico di tradizione longobarda. Tali usi non sono confinati unicamente alla sfera vassallatica, ma al tempo stesso non sono nemmeno necessariamente legati alla conquista franca del regno longobardo in quanto, come già si è accennato e come si vedrà dal primo caso proposto, l'istituto del *beneficium*, già presente nella tradizione giuridica romana, emerge sporadicamente anche in età longobarda. *Beneficium*, d'altra parte, è un termine che assume varie sfumature a seconda del contesto di impiego, ma la sfumatura originaria di favore non verrà mai meno affiancandosi in alcuni casi alla specifica forma di concessione. Lo studio del beneficio, tuttavia, ha posto il problema di abbandonare una scansione temporale per periodi nettamente distinti, pertanto in tale sede seguirò un andamento cronologico a partire dall'inizio del secolo VIII per affacciarmi al secolo X prendendo come estremo l'anno 924 quando venne assassinato l'imperatore Berengario I, ultimo erede di Carlo Magno, sia pur non in linea diretta, che cinse entrambe le corone d'Italia e dell'Impero. Il primo termine è dettato dalla stessa documentazione in quanto è a partire dal secolo VIII che le fonti scritte iniziano a farsi consistenti dopo la grave penuria che caratterizza i due secoli precedenti. Il secondo, invece, è suggerito da un evento politico come la morte di un sovrano che, sebbene tradizionalmente sia stato visto come uno dei tanti deboli re "nazionali" che sarebbero emersi dalla frammentazione dell'Impero carolingio, di fatto fu la figura dominante nella politica del regno dopo la scomparsa del cugino Carlo III nel gennaio 888. Anche la scelta del 924 come estremo cronologico è certo un atto di interpretazione ma funzionale a concentrare l'indagine, per un

26 Per tali aspetti e per una panoramica generale relativa all'antropologia del dono con relativa bibliografia cfr. Manuel FAULIRI, *Il beneficium tra dono e inalienabilità: indagine su uno strumento di relazione nel regnum Italiae* (secc. VIII–X), tesi di dottorato, Università degli Studi di Trento, a. a. 2018–2019, rel. Giuseppe Albertoni, pp. 5–10.

27 Cfr. FOURACRE, *The Use of The Term beneficium*, pp. 64–65.



tema come quello del *beneficium*, su un arco temporale definito che consenta di evidenziare al tempo stesso sia come alcune tracce di tale forma di concessione emergano anche prima della conquista franca, sia come il mondo carolingio, in cui l'istituto beneficiario ebbe ampia diffusione, per molti aspetti non terminò bruscamente dal momento che alcuni suoi elementi si protrassero nei decenni successivi all'888 trasformandosi gradualmente nel corso del secolo X.

Tra beneficio concesso e beneficio conteso nelle fonti del *regnum Italiae* Nell'ottobre 724, al tempo di re Liutprando, nella chiesa di S. Pietro a Lucca il prete Romualdo, trasferitosi in Toscana e proveniente dall'Italia settentrionale, fece vergare al notaio Sicoino un atto di donazione in favore del monastero dei SS. Pietro, Martino e Quirico nel luogo detto *Capannule*<sup>28</sup>, a Castellione nel territorio lucchese.<sup>29</sup> Qui si era insediato, con il consenso del vescovo Talesperiano di Lucca, per risiedere con la moglie, la pretessa Ratperga. Nell'atto si ricorda che il prete aveva acquistato vari terreni nel territorio di Pisa e di Lucca e in quell'occasione aveva deciso di donarli *pro anima* al monastero potendo risiedervi assieme alla moglie, esentati da ogni forma di tassazione, in cambio del servizio religioso.<sup>30</sup> Nel caso in cui il prete fosse morto prima della moglie, quest'ultima avrebbe potuto continuare a vivere in quel luogo tranquillamente e senza alcuna tassazione, dedicandosi al servizio di Dio. Dopo la morte di entrambi tanto la casa in cui avevano scelto di vivere quanto la struttura costruita all'esterno e detta *ospitale* [sic], sarebbero divenuti a tutti gli effetti parte integrante del patrimonio monastico.<sup>31</sup> Vi è tuttavia un secondo atto, vergato forse nello stesso giorno del documento di donazione, indicato come *cartula beneficis* e redatta sempre dal notaio Sicoino nella stessa chiesa di S. Pietro a Lucca.<sup>32</sup> È il vescovo qui a comparire in prima persona ricordando come il prete Romualdo fosse giunto quello stesso anno con la moglie a *Capannule* nel monastero e vi avesse costruito una struttura adibita a *ospitale* acquistando anche un vigneto. Romualdo chiese dunque al vescovo di poter vivere in quel luogo prestando servizio alla comunità monastica e Talesperiano acconsentì esentandolo dalla tassazione che avrebbe dovuto corrispondere al prete della pieve locale di S. Maria. In cambio Romualdo, oltre a prestare

28 Capannoli, oggi in provincia di Pisa.

29 Cfr. Luigi SCHIAPARELLI (a cura di), *Codice diplomatico longobardo*, vol. 1, Roma 1929, doc. 34, pp. 123–124 (Lucca, 724 ottobre).

30 Cfr. *ibidem*, p. 123: "Unde consideravimus Dei misericordia et redemptione anime nostrae, et offerimus vobis beati sancti Petri et sancti Martini, sancti Quirici quicquid ad mano mea habere videor. Omnia ad ipsas sanctas virtutes offerre disposui, sic ita, ut, dum advivere meruero, ego vel Ratperga, ad ipso sancto loco Domino deservire debeamus".

31 Cfr. *ibidem*, p. 123: "et si forsitan ego antea de Ratperga de saeculo recessero, ut ipsa in ipso sancto loco una cum conquisito meo quieta et sine omni taxatione Domino deservire debeat; et post obito nostro, quem in vita nostra elegeremus, una cum voluntate domini episcopi in ipso sancto loco Domino deserviat, et possedeat casa cum extrinseco suo, sicut superius decrivimus, qui ospitale vocatur".

32 Cfr. *ibidem*, doc. 35, pp. 125–126 (Lucca, 724 ottobre?).

l'*officium monastirialis* [sic] nella chiesa dei SS. Pietro, Martino e Quirico, per le festività dei tre titolari della chiesa avrebbe anche dovuto contribuire all'illuminazione della cattedrale di S. Martino.<sup>33</sup> Risalta dunque la diversità dei due atti. Il primo è un documento che registra la donazione di beni privati a un piccolo monastero nel territorio posto sotto la giurisdizione dell'episcopo di Lucca, il secondo è invece un contratto tra il vescovo e il prete Romualdo che viene indicato come *cartula beneficiis*. In quest'ultimo si prevede sostanzialmente che il prete potesse risiedere nel luogo in cui si era stabilito prestando in cambio il servizio sacerdotale presso il monastero al quale aveva donato i suoi beni. Si trattava dunque di una concessione dell'usufrutto vitalizio di beni che erano stati in precedenza donati al luogo sacro e che alla morte del prete e di sua moglie sarebbero entrati a far parte definitivamente del patrimonio cenobitico. La dinamica risulta quindi pienamente inserita nella logica paradossale del *keeping-while-giving* indagata da Annette Weiner ma in una declinazione particolare che prevede la restituzione al primitivo proprietario dell'usufrutto dei beni donati, ormai trasformati in beni inalienabili, sui quali il nuovo detentore non intende perdere il controllo. Si tratta di una dinamica che emergerà pienamente in età carolingia ma che traspare già a quest'altezza cronologica, in piena età longobarda, indicata esplicitamente come concessione beneficiaria.<sup>34</sup>

Se il beneficio non pare dunque una totale novità importata dai Franchi con la conquista del regno longobardo nell'estate del 774, è tuttavia in età carolingia che esso vede un'ampia diffusione in vari ambiti, tra cui vi è certo anche quello militare, sebbene non in maniera esclusiva, e che emerge in particolare in alcune aree del regno negli ultimi decenni del secolo VIII. A questo proposito vi è un diploma di Carlo Magno che mostra l'uso del beneficio in un'area calda del *regnum Langobardorum*, teatro di una rivolta nel 776 a due anni dalla conquista di Pavia, e che costituisce l'unico caso all'interno del *corpus* diplomatico del sovrano per un destinatario del *regnum* da cui emerge chiaramente il riferimento a tale particolare concessione. Il 21 dicembre 811, dunque, il sovrano donò alla sede patriarcale di Aquileia alcuni beni che erano stati confiscati diversi anni prima ai fratelli Rotgaudo e Felice, che avevano partecipato alla rivolta friulana promossa dal duca Rotgaudo in un estremo

33 Cfr. SCHIAPARELLI (a cura di), Codice diplomatico longobardo, vol. 1, doc. 35, p. 126: "volo atque decerno, ut ab hunc dies ipsa ecclesia in officio monastiriale semper maneat, et per festivitates sepe dicti sancti Petri et sancti Martini vel sancti Quirici ad ecclesiam Sancti Martini in episcopio luminaria vel, quod Dominus condonaverit, salutem adducere debeas, tam tu quam vel quis post te ordinatus fuerit".

34 Il termine *beneficium* compare anche in un capitolo delle leggi di Rotari per indicare una forma di concessione alternativa all'affitto e ciò potrebbe suggerire un uso di tale strumento giuridico derivato dalla tradizione romana. Cfr. Frederich BLUHME (a cura di), *Leges langobardorum* (Monumenta Germaniae Historica, Leges 4), Hannover 1868, c. 327, p. 75: "Si quis praestitum aut conductum caballum aut bovem aut canem aut quolibet animale habuerit, et dum in ipso beneficio aut conductura est, damnum fecerit, non requiratur proprio domino, sed ille qui praestitum post se habuit, ipse homicidium aut damnum conponat". Un'analisi completa della documentazione d'età longobarda, d'altro canto, potrebbe fornire un panorama più nitido sull'effettiva incidenza o meno delle concessioni in beneficio nell'Italia longobarda.

tentativo di resistenza alla dominazione franca dopo la caduta di Desiderio.<sup>35</sup> La donazione riguardava nello specifico un domocoltile costituito da un terreno arabile, vigne, prati, pascoli e selve, assieme a una porzione dello stesso potere situata nel porto fluviale sul Natisono. Il diploma, tuttavia, ci informa che vi era anche un terzo fratello, di nome Lodolfo, il quale a differenza dei suoi fratelli non aveva perseverato nell'infedeltà e dunque la sua porzione di eredità non era stata toccata dalla confisca. Solo una parte dei beni confiscati veniva comunque assegnata alla Chiesa aquileiese, in quanto nel diploma si specifica che dei restanti beni l'imperatore avrebbe deciso successivamente.<sup>36</sup> Si ricorda inoltre che i beni di Rotgaudo e Felice, uccisi nella repressione della rivolta erano stati assegnati come *beneficium regio* a Landola, un *fidelis* del sovrano. In seguito, dopo la morte di Landola, quegli stessi erano passati in un primo tempo al figlio Benno e successivamente a un certo Bono sempre in beneficio.<sup>37</sup>

Il diploma consente dunque di osservare da vicino come nel passaggio dalla dominazione longobarda a quella franca il *beneficium* venne usato per assegnare terre confiscate ai ribelli poste in un'area che si era mostrata particolarmente ostile alla nuova dominazione e nella quale si era reso necessario ricorrere a uomini di fiducia per amministrarle. Il diploma, tuttavia, fu redatto dopo più di trent'anni dal fallimento della rivolta quando i tempi dovevano apparire ormai maturi per un nuovo uso di quei beni, divenuti parte del fisco regio, che fino a quel momento erano stati concessi come beni inalienabili. Per questo, infatti, negli anni che separano la confisca dalla donazione alla sede patriarcale lo strumento cui il sovrano fece ricorso per concedere quei beni era stato il *beneficium* che consentiva l'assegnazione di beni sui quali non intendeva perdere il controllo; si metteva dunque in atto una forma di concessione da cui nuovamente emerge con evidenza il paradosso di *keeping-while-giving*. Nel dicembre 811, invece, a più di trent'anni dalla rivolta, Carlo Magno dispose per una nuova destinazione di quei beni e procedette quindi con una donazione vera e propria, alienandoli in via definitiva in favore del patriarcato aquileiese.

35 Cfr. Engelbert MÜHLBACHER (a cura di), Pippini, Carlomanni, Caroli Magni diplomata (Monumenta Germaniae Historica, Diplomatum Karolinorum 1), Hannover 1906, doc. 214, pp. 285–287 (Aquisgrana, 811 dicembre 21). Sulla rivolta di Rotgaudo cfr. Stefano GASPARRI, Italia longobarda: il regno, i Franchi, il papato, Roma 2012, pp. 125 e 136; Giuseppe ALBERTONI, L'Italia carolingia, Roma 1997, pp. 22–24; Harald KRAHWINKLER, Friaul im Frühmittelalter. Geschichte einer Region vom Ende des fünften bis zum Ende des zehnten Jahrhunderts, Wien 1992, pp. 119–143.

36 MÜHLBACHER (a cura di), Pippini, Carlomanni, Caroli Magni diplomata, p. 287: "Tertius quidem frater illorum nomine Lodolfus, qui in infidelitate eorum non perseveravit, suam adhuc tenet portionem. Per reliqua vero loca, ubi et ubi aliquid de supradictorum infidelium hereditate ad nos pervenit, nostrae imperiali reservavimus ordinationi".

37 Cfr. ibidem, p. 286: "petiit celsitudini nostrae, ut in elemosina nostra ad eandem sanctam sedem aliquam portionem hereditatis, quam Rotgaudus Langobardus et germanus illius Felix intra civitatem vel foras prope moenia civitatis ipsius habuerunt et propter eorum infidelitatem, quia cum Rotgaudo quondam infidelis duce fuerunt interfecti, in publicum nostrum secundum legem Francorum vel Langobardorum devenerat, et post illorum duorum fratrum de hac luce obitum quidam fidelis noster nomine Landola per nostrum tenuit beneficium et post eius discessum Benno filius eius, deinde Bono hactenus tenere visus fuit, traderemus vel confirmarem, quatenus opportunius atque decentius atria vel reliquas constructiones, quae ad honorem illius loci pertinerent, secundum quod ipse mente provida tractaverat, adimplere valeret".

Nello stesso periodo, d'altro canto, l'uso del *beneficium* traspare anche dalla documentazione di carattere privato. Esso, tuttavia, non risulta impiegato in maniera uniforme in tutto il territorio del regno ma si concentra in aree specifiche come, ad esempio, la Sabina dove si trovava una delle più prestigiose abbazie dell'epoca: S. Maria di Farfa. Si trattava di una regione caratterizzata da una particolare situazione politica, dal momento che il territorio fu diviso nel secolo VII tra il ducato longobardo di Spoleto e la Sabina romana o suburbicaria. Proprio tra questi due ambiti si inserì il monastero di Farfa, fondato all'alba del secolo VIII in piena età longobarda, la cui ricca documentazione mostra bene come in quell'area il passaggio dalla dominazione longobarda a quella carolingia non comportò grandi stravolgimenti. La vita nel monastero, infatti, continuò senza interruzioni e le donazioni delle élite e dei sovrani proseguirono anche dopo la vittoria di Carlo Magno su Desiderio.<sup>38</sup> Il considerevole *corpus* documentario farfense, giunto fino a noi grazie all'opera di copia di Gregorio da Catino, mostra in particolare come, tuttavia, a partire dall'inizio del secolo IX in alcuni atti si parli esplicitamente di assegnazioni beneficarie. A titolo esemplificativo vi è il caso di un certo Massiolo, figlio del fu Calvulo, che il 18 luglio 808 a Rieti chiese all'abate Benedetto di Farfa *per concessionem beneficij*, per sé e per i suoi figli, l'usufrutto di alcuni beni che aveva donato all'abbazia, a sua volta ricevuti in dono e confermati tramite atto scritto da un tale Rodorico di S. Stefano, a quella data ormai defunto.<sup>39</sup> I beni ricevuti in beneficio non avrebbero dovuto essere alienati in alcun modo e in cambio Massiolo avrebbe dovuto versare annualmente all'abbazia una pensione di tre denari in occasione della messa in onore della titolare del monastero, il 15 agosto. Esattamente cinque anni dopo, il 18 luglio 813, è una donna a ricevere in beneficio quanto aveva donato all'abbazia *pro remedio animae* otto giorni prima.<sup>40</sup> In quell'occasione, dunque, l'*ancilla Dei* Helina chiedeva all'abate Benedetto che i beni donati le venissero riassegnati *sub beneficij ordine* in usufrutto vitalizio<sup>41</sup>, in cambio del pagamento di una pensione di tre soldi d'argento o dell'equivalente in tessuti da versare annualmente all'abbazia sempre il 15 agosto.<sup>42</sup> Helina non si limitava comunque a chiedere

38 Per tali aspetti, e in generale per il caso farfense, cfr. a FAULIRI, Il *beneficium*, pp. 83–132.

39 Cfr. Ignazio GIORGI/Ugo BALZANI (a cura di), Il Regesto di Farfa, vol. II, Roma 1879, doc. 189, pp. 154–155 (Rieti, 808 luglio 18): “Et nunc quidem habeo petitionem meam ad te domnum Benedictum abbatem et ad tuos monachos, ut ipsam substantiam suprascriptam per concessionem beneficij vestri, diebus vitae meae et Lamperti et Anserami filiorum meorum haberem, usu fruendi, laborandi, colendi, cultandi, et meliorandi”.

40 Cfr. ibidem, doc. 202, pp. 165–166 (Rieti, 813 luglio 18); per l'atto di donazione cfr. ibidem, doc. 201, pp. 164–165 (Rieti, 813 luglio 10).

41 Cfr. ibidem, p. 165: “habeo petitionem meam ad te, domne Benedicte abbas, et ad tuos monachos, ut ipsas res quas vobis vel monasterio vestro per cartulam a die praesenti concessi et tradidi, michi sub beneficij ordine concedere deberetis diebus vitae meae, quod ita concessistis michi”.

42 Cfr. ibidem, p. 166: “In ea videlicet ratione, ut omni anno in missa sanctae Dei genitricis Mariae, quae evenit xviii Kalendas septembris, persolvamus vobis vel successoribus vestris pensionis nomine solidos tres in argento vel pannis”.

in beneficio unicamente quanto aveva precedentemente donato, ottenendo infatti anche alcune terre monastiche con i coloni e le relative famiglie, mentre nel documento veniva posta una clausola secondo cui la donna non avrebbe potuto alienare in alcun modo quanto le veniva assegnato.<sup>43</sup> Si trattava di un atto indicato nella sottoscrizione della donna come *precaria* e dunque tale caso consente di osservare quanto rilevato da Brigitte Kasten in merito alla stretta connessione tra il *beneficium* e tale tipologia contrattuale che avrebbe fornito un modello per la concessione di beni inalienabili. È possibile tuttavia osservare come in quell'area, alcuni anni prima della conquista franca del *regnum Italiae*, la stessa donna fosse stata protagonista di altri due atti registrati da Gregorio da Catino nel Regesto Farfense. Nel maggio 770 Helina aveva infatti donato al monastero le sue proprietà in Sabina mentre l'anno seguente ad essere oggetto della donazione erano stati i beni che erano appartenuti in passato alle sue sorelle Taciperga e Liutperga, al tempo dei re longobardi Desiderio e Adelchi, del duca Teodicio di Spoleto e del gastaldo di Rieti, nonché nipote della donna, Ilderico.<sup>44</sup> In entrambi i documenti Helina riservava per sé e per la madre Teudiperga l'usufrutto vitalizio dei beni donati senza tuttavia indicarlo come un'assegnazione *sub beneficiali ordine*; la struttura del documento è d'altra parte molto simile ma si può osservare come nell'area, a quell'altezza cronologica, non fosse ancora diffuso il formulario riscontrabile alcuni decenni dopo per quella tipologia di concessione.

Più ridotta rispetto a Farfa, ma con alcuni casi significativi, è la documentazione di un altro importante monastero quale S. Ambrogio di Milano, fondato in età carolingia a distanza di circa dieci anni dalla conquista di Pavia da parte di Carlo Magno e divenuto in breve tempo uno dei principali enti monastici del regno d'Italia e dell'Impero franco.<sup>45</sup> Tra i documenti da cui emerge un qualche uso dello strumento beneficiario vi è il caso di Crescenzo da Delebio che nel dicembre 837 stipulò un contratto con il monastero di S. Ambrogio per ricevere in beneficio la *curtis* di Dubino in Valtellina.<sup>46</sup> Quest'ultima era stata in precedenza tenuta in livello dallo stesso Crescenzo che in quell'occasione si impegnava ad amministrarla per cinque anni in qualità di *scarius* (un

43 Cfr. GIORGI/BALZANI (a cura di), Il regesto di Farfa, vol 2, pp. 165–166: “Quod et ita concessistis michi, qualiter a vobis possessum est usufruendi, laborandi, cultandi et meliorandi, nam nec vendendi, nec donandi, nec in alterius potestatem per quodlibet ingenium subtrahendi de suprascriptis rebus, quas ego Helina ancilla Dei a praesenti die per cartulam emisi in ipso sancto monasterio seu et de ipsis colonis superius scriptis”.

44 Cfr. Herbert ZIELINSKI (a cura di), Codice diplomatico longobardo, vol. V, Roma 1986, doc. 56, pp. 198–202 (Rieti, 770 maggio); ibidem, doc. 57, pp. 202–205 (Rieti, 771 maggio). Sul gruppo parentale di Helina cfr. Marios COSTAMBEYS, Power and Patronage in Early Medieval Italy. Local Society, Italian Politics and the Abbey of Farfa, c. 700–900, Cambridge 2007, pp. 237–240.

45 Per il caso santambrosiano cfr. FAULRI, Il *beneficium*, pp. 35–82. Per un recente e approfondito studio sul monastero di S. Ambrogio nell'alto medioevo cfr. Ross BALZARETTI, The Lands of Saint Ambrose. Monks and Society in Early Medieval Milan, Turnhout 2019.

46 Cfr. Maddalena MODESTI (a cura di), Chartae Latinae Antiquiores. Facsimile-edition of the Latin Charters, 2nd Series: Ninth Century, XCIV (Italy LXVI), Milano 1, Zürich 2015, doc. 24, pp. 98–99 (Milano, 837 dicembre). Sulla concessione a Crescenzo cfr. BALZARETTI, The Lands, pp. 414–417.

“ufficiale minore” con compiti gestionali), consegnando ogni anno all’abbazia vari prodotti come fatto fino ad allora mentre era livellario; quel giorno, tuttavia, si stabilì che avrebbe potuto tenere per sé il grano e il vino prodotti.<sup>47</sup> Se si fosse mostrato negligente nella gestione della *curtis* recandole danno o diminuendo il censo dovuto avrebbe risarcito il monastero attingendo dalle proprie sostanze per il doppio del valore, e il monastero avrebbe potuto confiscargli i beni alla stregua dei vari *masarii* finché il danno non sarebbe stato ripagato.<sup>48</sup> Si può notare, tuttavia, come di fatto non sia l’intera *curtis* ad essere concessa a Crescenzo in beneficio, e che pare invece continui ad essere tenuta in livello, ma alcune rendite. In ogni caso l’assegnazione beneficiaria non fa di Crescenzo un vassallo dell’abate, piuttosto, come ha rilevato anche Andrea Castagnetti, pare si tratti di un beneficio di servizio mostrando dunque l’uso di tale strumento per retribuire le mansioni più varie, come quelle offerte da uno scario, e che nulla hanno a che vedere con il mondo militare.<sup>49</sup>

Un altro caso relativo sempre a S. Ambrogio, e che sembra richiamare il primo documento analizzato in tale sede, risale al 5 dicembre 863 quando il prete Angilberto da Cannobio ricevette in beneficio i beni precedentemente donati.<sup>50</sup> Angilberto aveva infatti donato *pro anima*, quando era ancora chierico, alcuni beni che facevano parte del suo patrimonio privato.<sup>51</sup> In quell’occasione gli veniva dunque concesso il vitto al pari dei monaci che vivevano nella cella di Campione, nelle terre che un tempo appartenevano al gruppo parentale di Totone e che erano poi entrate nel patrimonio della basilica ambrosiana con il lascito testamentario del 777<sup>52</sup>, o quello della *curtis* di Cannobio, posta sulle rive del Lago Maggiore. In cambio Angilberto avrebbe officiato la liturgia riscuotendo *in beneficio nomine* per il resto della sua vita le rendite dei beni

47 Cfr. MODESTI (a cura di), *Chartae Latinae Antiquiores*, XCIV, p. 99: “Et pro isto servicio debeat habere ego qui supra Grisencius usque in suprascripto constitutum beneficiario nomine, idest vino et grano illo tantummodo, quas ego diebus eidem monasterii usque modo consueto fui redendi, tamen berbiae et caseo seo xenea, quas annuae super ipso grano et vino consueto fui redendi, et in antea per anno complere promito, iuxta livelum exinde mihi emisum; tamen, ut dixi, grano et vino mihi sid concessum, quia sic inter eis convenit”.

48 Cfr. *ibidem*, p. 99: “Quamque et promito, ut si alicumque neligencia aut pegioraciones causa in rebus ipsis facta fuerit aut cenum menuatum, sicut usque actenus fuit, ut omnia de meo proprio in dublum ad parte ipsius monasterii restituam, quam ego, quam et heredes meus; insuper potestatem habeat parte ipsius monasterii meae pignorandum et distrigendum sicut unus ex aliis masarii ipsius monasterii, usque damna restituero”.

49 Cfr. Andrea CASTAGNETTI, *La società milanese in età carolingia*, Verona 2017, pp. 141–142.

50 Cfr. Annafelicia ZUFFRANO (a cura di), *Chartae Latinae Antiquiores*. Facsimile-edition of the Latin Charters, 2nd Series: Ninth Century, XCV (Italy LXVII), Milano 2, Zürich 2016, doc. 25, pp. 100–101 (Milano, 863 dicembre 5).

51 Ciò emerge dal documento in questione ma l’atto di donazione non si è conservato; cfr. *ibidem*, p. 100: “eo quod tu Angelbertus presbiter, filius bone memorie Amelperti de Canobio, in clericato tuo dedisti nobis in ipsum monasterium, per scripta cartula offerisionis pro anime tue remedium, casis et omnibus rebus iuris tuis, sicut in ea legitur”.

52 Per il lascito testamentario cfr. Robert MARICHAL et al. (a cura di), *Chartae Latinae Antiquiores*. Facsimile-edition of the Latin Charters prior to the Ninth Century, XXVIII (Italy IX), Zürich 1988, doc. 855 (Milano, 777 marzo 8), pp. 59–65. Sul gruppo parentale di Totone e il dossier documentario della famiglia cfr. Stefano GASPARRI/Cristina LA ROCCA (a cura di), *Carte di famiglia. Strategie, rappresentazione e memoria del gruppo familiare di Totone di Campione (721–877)*, Roma 2005.

da lui donati a S. Ambrogio per potersi garantire vestiario e calzature.<sup>53</sup> Nel caso avesse mancato ai compiti che gli spettavano in qualità di sacerdote il contratto sarebbe stato annullato e i beni di cui godeva l'usufrutto sarebbero tornati al monastero; se al contrario fossero stati l'abate o i suoi successori a contravvenire all'accordo il prete avrebbe ottenuto come risarcimento una somma di duecento soldi. Da un atto stilato il mese successivo, apprendiamo che la località scelta da Angilberto fu Cannobio. Qui, infatti, l'abate Pietro II venne immesso nel possesso e investito *per columna* dei beni donati dal prete che sottoscrisse il documento di investitura.<sup>54</sup> Il caso, dunque, richiama da vicino quello di Lucca risalente a più di un secolo prima nel quale, come si è visto, veniva consentito a un altro prete e a sua moglie di vivere per il resto della loro vita presso un monastero dell'episcopio lucchese: in cambio, dopo aver donato i suoi beni al cenobio, il presbitero era tenuto a prestare il servizio sacerdotale. La situazione, d'altro canto, è in parte simile anche a quella di Crescenzo, che avrebbe dovuto gestire i beni monastici come *bonus actor et scarius*. Anche Angilberto, infatti, era tenuto ad agire come *bonus sacerdos* per fruire delle rendite prodotte dai beni assegnatigli in usufrutto vitalizio e che rimanevano sotto il controllo del detentore originario, il monastero di S. Ambrogio. Di nuovo è dunque possibile osservare le dinamiche paradossali del *keeping-while-giving* veicolate dalla concessione in beneficio, ma declinate in una modalità particolare pari a quella emersa dal caso lucchese e molto simile ai due esempi farfensi. Angilberto, primitivo detentore dei beni oggetto della concessione beneficiaria, aveva infatti rinunciato ai suoi diritti di proprietà e li aveva trasferiti a un nuovo detentore. Quest'ultimo poteva dunque assegnare quei beni, divenuti inalienabili, come una sorta di stipendio per i servizi svolti dal prete.

Altre aree del regno invece, pur dominate da importanti enti monastici come S. Silvestro di Nonantola, non restituiscono un quadro così significativo come quello emerso dalla documentazione di S. Maria di Farfa o di S. Ambrogio.<sup>55</sup> Così per il caso nonantolano è possibile osservare l'uso del beneficio unicamente grazie a una fonte esterna all'abbazia: una lettera di papa

53 Cfr. ZUFFRANO (a cura di), *Chartae Latinae Antiquiores*, XCV, doc. 25, pp. 100–101: “Tunc si nos ipsis casis et rebus quas tu nobis a parte monasterii contulisti, iusta ipsa cartula offerionis, abere potuerimus et abuerimus, vel si tu in suprascripta cella aut in suprascripta curte, ubi nos voluerimus abitaveris, aut in ecclesia nostra Campelioni vel Canobio offitaveris vel deservieris puriter et fideliter, sicut decit bonum sacerdos; insuper pro vestimento et caltiamento tuo concedimus tibi abendum fruges de ipsis rebus, quas tu modo nobis per suprascripta cartula offerionis, a parte monasterii nostri, dedisti diebus vite tue in beneficio nomine”.

54 Cfr. *ibidem*, doc. 26, p. 104 (Cannobio, 864 gennaio 24). Sull'investitura *per columna*, che indicava l'atto di abbracciare o toccare elementi architettonici dell'edificio per simboleggiarne l'immissione in possesso, e in generale sulla gestualità simbolica del vassallaggio cfr. Jacques LE GOFF, *Les gestes symboliques dans la vie sociale. Les gestes de la vassalité*. In: *Simboli e simbologia nell'alto medioevo* (Atti delle settimane di studio del Centro italiano di Studi sull'Alto Medioevo XXIII), Spoleto 1976, pp. 679–788.

55 Per il caso nonantolano cfr. FAULIRI, *Il beneficium*, pp. 133–173. Ancora più ridotto è il caso del monastero femminile di S. Salvatore/S. Giulia di Brescia (cfr. *ibidem*, pp. 174–203).

Giovanni VIII in cui si annunciava la scomunica del vescovo di Verona.<sup>56</sup> Si tratta di una fonte particolarmente interessante dal momento che ci pone di fronte non all'assegnazione in beneficio di alcuni beni monastici ma del monastero stesso e del relativo patrimonio. La lettera venne redatta in un contesto particolare assieme a due altre missive indirizzate nella primavera dell'877 a vari destinatari per rendere nota l'avvenuta scomunica del vescovo Adalardo di Verona.<sup>57</sup> Dal documento in questione, indirizzato all'imperatore Carlo il Calvo, apprendiamo che il monastero di Nonantola era stato concesso *in beneficium* al presule veronese<sup>58</sup>, un fatto senza precedenti e per il quale il pontefice riteneva offesa non solo la sua autorità ma la stessa dignità imperiale.<sup>59</sup> Adalardo, tuttavia, si era insediato sulla cattedra veronese probabilmente tra la fine dell'875 e l'inizio dell'anno successivo e aveva sostenuto l'incoronazione imperiale di Carlo il Calvo assieme al conte Walfredo di Verona nel febbraio 876, quando compare tra i vescovi presenti alla sinodo pavese durante la quale il sovrano venne elevato al soglio imperiale.<sup>60</sup> È altamente probabile, quindi, che l'assegnazione in beneficio di uno dei principali monasteri del regno fosse avvenuta per volontà del sovrano in segno di gratitudine per il supporto che Adalardo aveva mostrato. Non pare un caso, infatti, che il riferimento alla concessione beneficiaria sia contenuto unicamente nella lettera indirizzata all'imperatore, l'unico che aveva l'autorità per agire in quel modo. Tale concessione aveva tuttavia suscitato uno scandalo che aveva portato alla scomunica del presule affinché potesse ravvedersi e correggere la propria condotta, ed è in tale frangente che venne inviata, tra le altre, la lettera in questione.<sup>61</sup> Dell'abate Teodorico di Nonantola non è dato sapere alcunché in questa fase ma è probabile che rimase nel monastero sebbene delegittimato nelle sue attività politiche e patrimoniali. Era Adalardo che svolgeva ora le funzioni di abate di Nonantola ma tale situazione aveva alimentato il malcontento dei monaci che avevano visto violato il loro diritto alla libera elezione dell'abate e probabilmente furono loro a rivolgersi al pontefice affinché ponesse fine a tutto ciò. Le lettere di scomunica, indirizzate oltre che all'imperatore anche ai

56 Cfr. Erich CASPAR (a cura di), *Epistolae Karolini aevi*, vol. 5, Berlin 1928 (*Monumenta Germaniae Historica*, *Epistolae* 7), doc. 48, p. 46. Sulla vicenda cfr. Edoardo MANARINI, *Politiche regie e conflitti nell'Emilia orientale: la fisionomia del fisco regio*, San Silvestro di Nonantola e le lotte per il regno dopo l'875. In: *RM Rivista* 20 (2019), 1, pp. 121–156, qui pp. 134–139.

57 Cfr. CASPAR (a cura di), *Epistolae*, doc. 49, pp. 46–47; *ibidem*, doc. 50, pp. 47–48.

58 Cfr. *ibidem*, doc. 48, p. 46: "Igitur cum eundem Adelardum episcopum venerabile monasterium Nonantulae situm, quod pro Dei tantique loci reverentia nullus umquam episcoporum vel iudicum in beneficium quesivit".

59 Cfr. *ibidem*, p. 46: "quam non solum in nostro contemptu, sed etiam in vestrae celsitudinis peregit iniuriam".

60 Cfr. Alfred BORETIUS/Victor KRAUSE (a cura di), *Capitularia regum Francorum*, vol. 2, Hannover 1897 (*Monumenta Germaniae Historica*, *Legum sectio II*), doc. 220, p. 99 (876 febbraio).

61 Sulla funzione correttiva della scomunica e sul suo uso da parte di Giovanni VIII cfr. Maddalena BETTI, *La scomunica in tarda età carolingia nelle lettere di papa Giovanni VIII (872–882)*. In: Geneviève BÜHRER-THIERRY/Stéphane GIOANNI (a cura di), *Exclure de la communauté chrétienne*, Turnhout 2015, pp. 87–100.



vescovi delle tre sedi metropolitiche di Aquileia, Milano e Ravenna e al clero veronese, avevano quindi carattere pubblico ed erano rivolte al contesto sociale di cui Adalardo era parte. Le missive, infatti, sortirono gli effetti previsti e il presule rinunciò dunque al monastero riappacificandosi con il papa che ritirò la scomunica, mentre l'abate Teodorico venne reintegrato alla guida della comunità nonantolana.

Un ultimo caso ci porta a Pavia agli inizi del secolo X e riguarda un conflitto sorto attorno ad alcuni beni monastici tenuti in beneficio. Nell'aprile 915 si svolse un placito presieduto dal messo imperiale Odelrico nel *viridarium* del palazzo regio, accanto alla *laubia* dove re Berengario I teneva il placito generale.<sup>62</sup> Si trattava dell'ultimo atto di una controversia che si protraveva da anni tra Teodelassio, abate di S. Colombano di Bobbio, e il marchese Radaldo<sup>63</sup>, scaturita dall'intrusione che quest'ultimo aveva effettuato con i suoi uomini nella *curtis* monastica denominata *Barbada*.<sup>64</sup> L'abate, infatti, sosteneva che le case e le famiglie della corte erano tenute *contra legem* da Radaldo poiché spettavano al monastero. Spiegò dunque ai giudici come Radaldo e il suo avvocato Gotefredo avessero risposto alle lamentele sostenendo che quanto affermato corrispondeva a verità ma i beni contestati non erano detenuti in violazione della legge, dal momento che per lungo tempo la *curtis* era stata assegnata in beneficio.<sup>65</sup> Radaldo si era dunque accordato con l'abate per presentarsi in sede di placito e porre fine alla contesa, attraverso un atto ufficiale, esponendo la documentazione relativa. Il marchese e il suo avvocato tuttavia, nonostante una lunga ricerca, non riuscirono a trovare alcuna prova documentaria o testimone che potesse dimostrare il diritto a mantenere quei possedimenti, gestiti fino a quel momento a titolo beneficiario *ex regia potestate*<sup>66</sup>, e furono dunque costretti a restituirli al monastero di S. Colombano. È evidente che la diatriba era stata risolta prima di presentarsi al placito e in quell'occasione il raggiun-

62 Cfr. Cesare MANARESI, *I placiti del regnum Italiae*, Roma 1955, doc. 126, pp. 471–474.

63 Sul marchese Radaldo cfr. Edward HLAWITSCHKA, *Franken, Alemannen, Bayern und Burgunder in Oberitalien (774–962)*, Freiburg i. B. 1960, pp. 247–248; Vito FUMAGALLI, *I cosiddetti "conti di Lecco" e l'aristocrazia del regno italico tra IX e X secolo*. In: *Formazione e strutture dei ceti dominanti nel medioevo. Marchesi conti e visconti nel regno italico (secc. IX–XII)*, vol. 2: *Atti del secondo convegno di Pisa, 3–4 dicembre 1993*, Roma 1996, pp. 113–124, qui p. 118.

64 Si tratta di una località non identificata ma che probabilmente era posta tra Casteggio e la bassa Valle Coppa, cfr. Alain DUBREUCQ/Alessandro ZIRONI (a cura di), *Miracula sancti Columbani*, Firenze 2015, p. XXXVI; la corte avrebbe costituito anni dopo una delle tappe della traslazione delle reliquie di S. Colombano, cfr. *ibidem*, pp. 104–105.

65 Cfr. MANARESI, *I placiti*, p. 473: "et isti Radaldus marchio et Gotefredus advocatus dederunt nobis responsum, ut cortem ipsam domum coltilem qui nominatur Barbadam cum predicta capella et omnibus casis et rebus et familiis ad eam pertinentibus aberent et detinerent, sed non contra legem, eo quod a longo tempore curtem ipsam qui dicitur Barbadam cum sua pertinentia pertinet de illam portionem quam consuetudo fuit in beneficio dandi et taliter per credentes homines credimus hoc clarescere possamus".

66 Cfr. *ibidem*, p. 473 "Vere homnia taliter inter nos hactum et vuadiatum est sicut adseruistis, et hodie exinde inter nos hic vestri praesentia placitum missum est inde finem percipiendum, sed multum inquisivimus partem ipsius abbatiae de illam portionem quam ego Radaldus ex regia potestate habere videor, nec testes, nec homines per inquisitionem neque ulla firmitates nullaque rationes inde invenire potuimus per quam nos Radaldus marchio et Gotefredus advocatus clarescere possamus".

gimento di un accordo venne semplicemente confermato con un atto scritto che tutelasse il monastero. Tale caso, quindi, consente di osservare come il marchese non fosse in possesso di alcun documento che comprovasse l'assegnazione del beneficio regio, che doveva essere avvenuta oralmente al tempo degli imperatori Guido e Lamberto di Spoleto nell'ultimo decennio del secolo IX. Solo nella primavera del 915, tuttavia, il cenobio riuscì a entrare nuovamente in possesso di quei beni rivolgendosi al tribunale regio di Berengario I. Il particolare secondo cui la *curtis* era solita essere assegnata come beneficio regio sembra inoltre suggerire un'origine fiscale di quei beni, concessi a Radaldo dai rivali storici di Berengario con i quali il marchese aveva rapporti parentali. È probabile, d'altro canto, che le lamentele da parte dei monaci fossero cominciate subito ma solo dopo molti anni, in una fase in cui Berengario I era ormai rimasto l'unico sovrano a dominare la scena politica del regno e si stava preparando all'incoronazione imperiale, riuscirono a riottenerla con un atto ufficiale a fronte dell'impossibilità evidente da parte di Radaldo di difendere in giudizio le sue ragioni in merito al beneficio conteso.

## Conclusioni

I dibattiti che hanno animato in ambito storiografico gli ultimi decenni del secolo scorso hanno aperto la strada a un ripensamento di molti assunti che erano dati per acquisiti. Se la periodizzazione può essere vista per certi aspetti come una trappola fatale, essa al tempo stesso può tuttavia costituire un aiuto a pensare il passato che più che essere ciò che gli uomini hanno fatto o che è accaduto in un tempo precedente si configura come l'immagine creata da coloro che sono venuti più tardi rispetto a un determinato momento storico.<sup>67</sup> Appare dunque evidente l'importanza di riflettere sul tema della periodizzazione affinché essa non si riduca all'innalzamento di confini granitici e invalicabili tra le fasi della storia ma che al contrario tenga conto degli elementi di continuità e differenziazione, che segua dunque il fluire delle trasformazioni nel corso del tempo. Tutto ciò tenendo comunque ben presente i limiti intrinseci a tale operazione e riconoscendone tuttavia al tempo stesso l'utilità per il lavoro storico, che forse risiede proprio nel poter mettere in discussione le scansioni temporali rigide e mostrare la porosità dei supposti netti confini. Una data simbolica, d'altro canto, potrebbe essere immaginata proprio come un indicatore che aiuta a far chiarezza, a fissare un punto attorno al quale si percepisce che qualcosa è mutato per tornare più volte a esplorare a fondo e da varie angolazioni i tratti di analogia e differenziazione tra due fasi della storia che per alcuni elementi vengono percepite come distinte. L'indagine può portare a scoprire che per molti aspetti gli eventi legati a una data, rilevante ad esempio per un fatto politico come la conquista franca del *regnum Langobardorum* o la

67 Cfr. BOWERSOCK, *Riflessioni*, p. 12.

morte dell'ultimo discendente di Carlo Magno per linea maschile, non comportino stravolgimenti in alcuni ambiti, mentre per altri la realtà che emerge dalle testimonianze scritte e materiali risulta chiaramente mutata. Si tratta dunque di tenere conto il più possibile di tutte le facce del poliedro che emerge dall'indagine per giungere a una comprensione dei fenomeni storici che in ogni caso è difficile immaginare come qualcosa di certo e immutabile poiché nuove sfumature potrebbero contribuire alla ridefinizione del quadro.

Si è potuto dunque osservare come l'indagine di un particolare strumento di relazione come il *beneficium*, derivato da elementi già presenti nella tradizione giuridica romana della tarda antichità, necessiti di una scansione cronologica parzialmente diversa da quella tradizionalmente proposta. Il beneficio si presenta, infatti, come uno strumento già presente in età longobarda in alcune aree del regno, come la Tuscia, conoscendo comunque una diffusione significativa dopo la conquista franca del 774, con attestazioni che emergono in particolare a partire dai primi decenni del secolo IX. Allo stesso modo il termine fissato per l'indagine all'anno 924 ha consentito di ampliare il campo di osservazione coinvolgendo anche una fase della storia d'Italia che tradizionalmente viene intesa come *altra* rispetto all'età carolingia. I decenni a cavallo del secolo X paiono, tuttavia, ancora strettamente connessi con quel mondo e sono dominati dalla figura di Berengario I, che a tutti gli effetti si presenta come appartenente alla dinastia carolingia per il tramite della madre. I casi presentati, dunque, hanno consentito l'osservazione di uno strumento creatore di relazioni che si muove spesso nella dimensione dell'oralità, ma non sono assenti nemmeno documenti in cui la concessione viene esplicitamente indicata come *beneficium*, presentando in alcuni casi un rapporto di sinonimia con la *precaria* e confermando quindi anche per alcune aree del regno italico le riflessioni di Brigitte Kasten relative alle regioni transalpine. Agli inizi del secolo IX si concentrano infatti in Sabina attestazioni di concessioni beneficarie di beni monastici che in precedenza erano stati in parte o integralmente donati al cenobio farfense per essere poi richiesti dagli stessi donatori in beneficio, mutati dunque nel loro *status* e aumentati nel loro valore iniziale dal momento che la donazione al luogo sacro comportava per il donatore l'ingresso nella famiglia spirituale del monastero. Emergono tuttavia anche casi, come ha mostrato il diploma di Carlo Magno, in cui le assegnazioni beneficarie vengono solo evocate con l'intento di marcare la differenza rispetto al nuovo modo di intendere determinati beni per i quali il sovrano disponeva un nuovo impiego, non più concessi per un tempo limitato ma alienati in via definitiva attraverso una donazione.

A tale riguardo, i contributi offerti dall'antropologia hanno fornito utili suggestioni per poter osservare dinamiche che sembrano adattarsi molto bene al paradosso di *keeping-while-giving* indagato da Annette Weiner. Il beneficio, infatti, si presenta come uno strumento molto duttile, particolarmente adatto

all'assegnazione di beni che si vogliono mantenere inalienabili e che vengono dunque concessi per un tempo limitato per tornare poi nelle mani del detentore originario, che su di essi non ha alcuna intenzione di perdere il controllo. In ciò si distingue dalle donazioni vere e proprie che comportano il trasferimento dei diritti sui beni concessi e la loro alienazione definitiva. Tradizionalmente inteso come una forma di concessione strettamente legata al vassallaggio, esso tuttavia risulta un agile mezzo per creare reti di relazioni e rapporti di fedeltà con individui che spesso non hanno nulla a che vedere con la sfera militare; tra i beneficiari emergono infatti preti, semplici gestori di porzioni del patrimonio abbaziale come lo scario Crescenzo o ancora donne come l'*ancilla Dei* Helina. Uno strumento che tuttavia porta con sé degli elementi ambigui proprio per la sua natura duttile e adattabile a varie situazioni, nonché per la predilezione all'oralità, e tali aspetti emergono bene dai casi conflittuali legati all'assegnazione di porzioni del patrimonio monastico o dell'intero monastero in beneficio, come si è potuto osservare per il caso nonantolano, senza il consenso dell'abate e della comunità monastica. Il caso del marchese Radaldo ha mostrato in particolare come l'assenza di un atto scritto che comprovi l'assegnazione beneficiaria, unita all'impossibilità di presentare in sede giudiziaria testimoni che potessero sostenere le ragioni del beneficiario, comporti per quest'ultimo la perdita tanto della causa quanto del beneficio. Nell'analisi di uno strumento di relazione come il *beneficium* pare dunque necessario riflettere sulla base di periodizzazioni dettate dagli stessi contesti regionali in cui tale forma di concessione è osservabile, operando poi un confronto con altre aree e altre scansioni cronologiche. A tali aspetti si aggiunge, infine, la necessità di liberarsi al tempo stesso delle sovrastrutture legate alla questione del feudalesimo e dalle prospettive retroattive, per procedere senza i famosi occhiali da sole feudali nel tentativo di restituire un quadro un po' meno fosco di quanto si è presentato finora agli studi.

Manuel Fauliri, *Das beneficium zwischen verhängnisvollen Tücken und regionalen Partikularismen. Ein methodischer Vorschlag für eine neue Periodisierung eines Beziehungsinstruments im regnum Italiae (8.–10. Jh.)*

Das Problem der Periodisierung und regionalen Differenzierung zählt zu den Konstanten in der Beschäftigung mit Geschichte. In den letzten Jahren waren zahlreiche klassische Bereiche der Mediävistik zum Objekt heftiger Debatten geworden, die vor allem um das Thema der Transformationsprozesse der römischen Welt kreisten. Parallel dazu standen auch traditionsreiche Grundannahmen in der Mittelalterforschung, wie das Lehnswesen, im Kreuzfeuer der Kritik, die zu weniger rigiden Periodisierungsversuchen und stärkeren

Nuancierungen führte. Im Kontext der intensiven Auseinandersetzungen mit Susan Reynolds *Fiefs and Vassals* soll in diesem Beitrag das in den letzten Jahren etwas vernachlässigte Thema des *beneficium* (ein auf Zeit gewährtes „Gut“) angegangen werden. Es handelt sich dabei um eine Form der Leihe, die gewöhnlich in den Bereich der Mündlichkeit angesiedelt und traditionell als Kompensation für militärische Erbringungen interpretiert wurde. Reynolds vermutete seinen Ursprung hingegen im kirchlichen Bereich als Anlehnung an die Vertragsform römischer Herkunft der *precaria*. Reynolds Interpretationsmodelle zum *beneficium* und seinem Verhältnis zur *precaria* sind letzgens vor allem von Brigitte Kasten vertieft worden, während Paul Fouracre das *beneficium* vor dem Hintergrund anthropologischer Modelle zum Gabentausch untersucht hat, indem er auf das Modell der „paradoxen Dynamik“ von Annette Weiner zurückgriff, das mit dem Ausdruck *keeping-while-giving* auf den Punkt gebracht werden kann.

Vor dem Hintergrund dieser neuen Interpretationsansätze will dieser Beitrag das *beneficium* als ein Instrument der Beziehung in einem spezifischen geografischen Raum mit langobardischer Tradition, nämlich dem *regnum Italiae*, untersuchen, und zwar entlang einer Zeitspanne von zwei Jahrhunderten, die der klassischen historischen Epocheneinteilung entspricht. Dabei fällt auf, dass das *beneficium* im Langobardenreich nicht als Neuheit von den Franken nach der Eroberung von 774 eingeführt worden ist, sondern bereits der römischen juristischen Tradition bekannt war und auch in langobardischer Zeit ausgemacht werden kann, wenngleich sporadisch. Ab dem 9. Jahrhundert begegnen derartige Leihen in den Quellen häufiger, dabei weisen die sehr unterschiedlichen Kontexte ihrer Verwendung keineswegs auf einen einheitlichen Gebrauch dieses Instruments im *regnum* hin. Anhand einiger stichprobenweise aus umfangreichen und kontinuierlichen *corpora* entnommener Beispiele kann der Beitrag aufzeigen, wie verschieden das *beneficium* je nach regionalem Kontext verwendet worden ist: Die Beispiele beziehen sich auf die Klöster Farfa, im heutigen Lazio, und S. Ambrogio in Mailand sowie auf die Abtei Nonantola, wobei hier, zwischen Modena und Mantua, die Leihe von *beneficia* nur selten dokumentiert ist. Die untersuchten Beispiele liefern auch ein vielfältiges Bild der Beliehenen: Es finden sich *fideles* des Herrschers wie auch einfache Verwalter von Teilen des Klosterbesitzes. Die traditionelle Verbindung zwischen *beneficium* und Vasallität scheint demnach irreführend, da die Vasallen gewiss Güter in *beneficium* erhalten konnten, sie aber nicht die einzige Empfängergruppe darstellten.

Durch den anthropologischen Zugang kann der Beitrag auch in diesem Untersuchungsraum die Dynamiken eines *keeping-while-giving*-Prozesses beobachten. Das *beneficium* erwies sich nämlich als ein besonders flexibles und an verschiedene Situationen anpassungsfähiges Instrument, um Beziehungen mittels unveräußerlicher Güter zu stiften – ein Instrument, das (seiner Natur

gemäß verschieden von einer tatsächlichen Gabe) eben dem ursprünglichen Inhaber weiterhin die Kontrolle über die abgegebenen Güter garantieren konnte, da sie am Ende in seine Hände zurückfallen mussten. Der Beitrag verweist auf die Notwendigkeit, klassische Periodisierungsschemata mit strikten Zeitrastern aufzubrechen, um den Ähnlichkeiten wie auch Differenzen in den verschiedenen regionalen Kontexten des *regnum Italiae* gerecht werden zu können.